



COMUNE DI CALTABELLOTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 20 del 16.04.2026

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Manutenzione delle aree incolte all'interno del centro urbano, delle siepi, delle cunette e dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade.

IL SINDACO

-Visto il Decreto Dirigenziale n. 77 del 14/04/2015 di approvazione del nuovo P.R.G., N.T.A. e R.E.C. e relative prescrizioni esecutive della zona sud-ovest e della fraz. di S. Anna del Comune di Caltabellotta;

-Visto il Regolamento Edilizio Unico **articolo 56 c. 3 "Recinzione Spazi pubblici"**, che recita testualmente «*per le aree di pertinenza degli edifici, le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, devono essere recintate, sistemate e mantenute prive di vegetazione spontanea incontrollata*», nonché gli articoli **70 C. 14 e 15 "Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi"**, **93 C. 6 "Disposizioni relative alle aree di pertinenza"**.

-Visto l'art. 29 del D.leg.vo 30 aprile 1992, n.285 il quale stabilisce che «*i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*»;

-Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessari allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva siccitosa, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione;

-Visto l'art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2001 n.267 introdotto con l'art.16 della Legge 16 gennaio 2003

-Visti altresì gli artt. 31 e 32 del Codice della Strada, approvato con D.leg.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche

ORDINA

A) Ai proprietari delle aree incolte poste all'interno del centro urbano;

- destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate;
- di pertinenza degli edifici esistenti;
- di aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico per le quali non siano ancora perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisizione;

di provvedere entro il termine di gg.15 dalla pubblicazione della presente ai lavori di pulitura di dette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti vari e da ogni qualsiasi tipo di materiale, assicurandone il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica;

B) Ai proprietari di terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali, di provvedere, nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della presente, all'esecuzione dei sottoelencati lavori:

1. di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;

2. di sistemare le siepi ed i reticolati di recinzioni ad una distanza non inferiore a 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all'allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;

3. di provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, quando per effetto d'incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie nonché detriti, pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati;

4. di provvedere alla sistemazione e pulizia radicale dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade ai fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche e ad eliminare pericoli di incendio;

Qualora i proprietari possessori di terreni, non provvedano ad eseguire i lavori indicati nei punti A) e B), sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

A tal fine, la Polizia Municipale provvederà all'accertamento delle violazioni, all'applicazione della sanzione e alla segnalazione all'Ufficio Tecnico.

Le violazioni relative al precedente punto A) della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 500,00** come previsto dall'art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art.16 della Legge 16 gennaio 2003, n.3.

Le violazioni relative al precedente punto B) della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 103,29 a € 413,16** come previsto dagli artt.29 e 31 del D.L. 30.04.1992, n.285.

Dalla Residenza Municipale lì, 16.04.2026

IL SINDACO
F.to Biagio Marciante